

Ordinanza della Corte di cassazione precisa il perimetro entro cui l'istituto può muoversi

Impresa in crisi, banca in allerta

Credito valutato con prudenza. O scatta la responsabilità

DI MAURIZIO FINOCCHIO
E FABIO ANTONIO FERRARA

Le banche devono valutare con grande prudenza la concessione del credito ai soggetti in condizioni di difficoltà economica. Nel caso tale concessione avvenga, l'istituto di credito deve ristorare il danno qualora dal finanziamento derivi una continuazione dell'impresa con conseguente aggravamento del dissesto. Lo ha precisato la Corte di cassazione con ordinanza n. 24725 del 14 settembre 2021. I giudici hanno superato dubbi interpretativi, fissando alcuni capisaldi che vanno tenuti in considerazione qualora ricorra la fattispecie di c.d. abusiva concessione del credito, contemplata tanto dalla legge fallimentare (art. 218), quanto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 325) che, proroghe da pandemia permettendo (da ultimo, dl 118/2021), rappresenterà il futuro corpus normativo di riferimento. Si è ritenuto, nella sentenza in commento, che l'erogazione del credito che sia qualificabile come «abusiva» (ossia effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di non accidentale difficoltà economico-finanziaria e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi) integra una condotta illecita del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione precipuamente imposti dal Testo unico bancario (dlgs 385/1993). A ciò consegue l'obbligo, per l'istituto di credito, di ristorare il danno, a condizione però che si dimostri che dal finanziamento sia discesa una continuazione dell'impresa con conseguente aggravamento del dissesto. E la responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può anche sus-

sistere in concorso con quella degli organi sociali dell'impresa in crisi (es. amministratori), e ciò senza che, peraltro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso tali organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero c.d. litisconsorzio facoltativo. In altre parole, si tratta di due azioni distinte e separate, che possono, ma non necessariamente devono, conoscere il proprio destino nell'ambito del medesimo processo. Si è precisato, però, che non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca la quale, pur al di fuori di una formale procedura di composizione della crisi dell'impresa (che potrebbe escludere alla radice l'integrazione della fattispecie), abbia assunto un rischio non irragionevole, operando cioè nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa in grado, secondo una valutazione a priori, di superare la crisi o almeno di rimanere sul mercato. Ciò purché la valutazione dell'istituto di credito si sia basata su documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi. Ove tanto non capiti, e quindi si rintracci l'abusività della concessione, a promuovere l'azione risarcitoria deve essere il curatore fallimentare: è questo l'unico soggetto che può, o, meglio, deve, agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, sia in caso di illecita nuova finanzia, sia di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 cc..

—© Riproduzione riservata —

